

n. 7/2020 R.C.P.



IL TRIBUNALE DI FERMO

COMPOSTO DAI MAGISTRATI :

Dott. Bruno Castagnoli

Dott.ssa Sara Marzialetti

Dott.ssa Mariannunziata Taverna

Presidente

Giudice relatore

Giudice

riunito in camera di consiglio ha pronunciato il seguente

DECRETO

- Visto il ricorso depositato il 21/09/2020 da "CALZATURIFICIO SPRING S.R.L." unipersonale, con sede Montegranaro (FM), Via Filippo Turati,4, P.I. e C.F. 00759680440, R.E.A. FM 98937, per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo ai sensi dell'art. 161, comma 6, l. fall., con riserva di presentare la domanda di omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti ai sensi dell'art. 182-bis L.F., e contestuale istanza di concessione di termine per il deposito della proposta e della documentazione di legge a corredo;
- visto il decreto del 14 ottobre 2020 con cui il Tribunale di Fermo ha assegnato alla ricorrente termine di 60 giorni, con scadenza al 20 novembre 2020 per la presentazione della proposta concordataria, di un piano e della documentazione di cui all'art.161, 2° e 3° comma, l.f.;
- rilevato che la domanda è stata comunicata all'Ufficio del P.M., che la cancelleria ha verificato che è pendente procedimento per la dichiarazione di fallimento della stessa ricorrente, riunito al presente in forza del provvedimento in data 14/10/2020 di riunione del procedimento iscritto al n. 40/2020, instaurato da Italconcia 1973 s.r.l. ;
- vista la richiesta di proroga del termine per il deposito della proposta, del piano e degli allegati, depositata il 3/11/2020 e considerato che, pendendo la suddetta istanza di fallimento nei confronti della ricorrente, la stessa ha richiesto ex art. 161, decimo comma, l.f., la proroga del termine di cui al sesto comma nei limiti di sessanta giorni;
- ritenuto che, al fine di dare fondamento all'istanza di concessione della proroga di ulteriori giorni 60, la ricorrente ha precisato le concrete ragioni sopravvenute che rendano giustificata la proroga invocata, avuto riguardo alle attività ancora da svolgere ed in particolare sia per ristrutturare la propria organizzazione produttiva,



in ragione dell'impatto sulla stessa della normativa emergenziale introdotta dalla situazione epidemiologica da Covid-19 che tuttora perdura, sia per perfezionare la eventuale proposta di pagamento, parziale o anche dilazionato, dei tributi e dei relativi accessori amministrati dalle agenzie fiscali, nonché dei contributi amministrati dagli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie e dei relativi accessori, ai sensi dell'art. 182 ter l.f., sia, infine, per giungere all'accordo di ristrutturazione dei debiti da stipulare con i creditori ai sensi dell'art. 182 bis l.f. considerato che i rapporti con il ceto bancario si sono rivelati particolarmente complessi, anche in ragione delle cessioni dei crediti intervenute *medio tempore*;

- rilevato che, pur pendendo istanza di fallimento, la ricorrente avrebbe potuto giovare anche di un termine più lungo di quello richiesto, avendo l'art. 9 comma 5-ter della legge 5 giugno 2020 n. 40 previsto che "Le disposizioni dell'articolo 161, decimo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, non si applicano ai ricorsi presentati ai sensi dell'articolo 161, sesto comma, del medesimo regio decreto n. 267 del 1942 depositati entro il 31 dicembre 2020", disposizione tuttavia non invocata dalla ricorrente al fine di vedersi concedere il termine di giorni 120;

- ritenuto che in ogni caso le sopra menzionate ragioni addotte nell'istanza a fondamento della invocata integrano i presupposti per la concessione dell'ulteriore termine richiesto nei limiti di 60 giorni;

- ritenuto pertanto che la richiesta non abbia finalità meramente dilatorie;

- ritenuto infine che, proprio in considerazione della finalità della proroga ed avuto riguardo alla persistenza degli effetti protettivi del deposito del ricorso (c.d. automatic stay), nessun pregiudizio possa derivare ai creditori dalla proroga del termine;

P.Q.M.

1. concede all'istante termine sino al 20.01.2021 per la presentazione di una proposta definitiva di concordato preventivo (con il piano e la documentazione completa di cui ai commi secondo e terzo di tale norma);

2. dispone che la proponente depositi in cancelleria una situazione finanziaria aggiornata dell'impresa allo scadere dei seguenti ulteriori termini:

20.12.2020;

19.01.2021;



secondo le modalità di cui al dispositivo del decreto di concessione del termine iniziale, che deve intendersi qui integralmente riportato e trascritto;

3. dispone che la Cancelleria provveda tempestivamente a segnalare al G.rel. eventuali ulteriori istanze di fallimento, non appena la ricorrente avrà depositato la documentazione su cui verte la riserva di successiva presentazione, ovvero, in caso di omesso deposito, alla scadenza del termine di cui sopra, nonché nel caso in cui il commissario giudiziale riferisca circa la violazione degli obblighi richiamati nel decreto del 14/10/2020.

Manda alla cancelleria per le comunicazioni e gli altri adempimenti di rito.

Così deliberato in Fermo, nella camera di consiglio del 12.11.2020

Il Giudice Estensore
dott. Sara Marzialetti

Il Presidente
dott. Bruno Castagnoli

TRIBUNALE DI FERMO
E' copia autografa dell'originale digitale
depositato in data 17 NOV 2020
dal servizio informatico di cancelleria
Fermo, il 17 NOV 2020

Il Funzionario Giudiziario
Patrizia Liberati

